DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1976

che proroga la franchigia dai dazi all'importazione per merci destinate a essere distribuite gratuitamente alle vittime del terremoto della regione Friuli

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(77/18/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1410/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci importate per la libera pratica in occasione di catastrofi che colpiscono il territorio di uno o più Stati membri [1], in particolare l'articolo 2,

vista l'istanza del governo della Repubblica italiana del 12 maggio 1976,

considerando che, in seguito a tale istanza, la Commissione, con decisione in data 14 maggio 1976 [2], ha autorizzato l'ammissione in franchigia dai dazi all'importazione di merci destinate a essere distribuite gratuitamente alle vittime del terremoto della regione del Friuli ; che tale franchigia è stata prorogata fino al 31 dicembre 1976 con decisione della Commissione in data 16 settembre 1976 [3] ;

considerando, come risulta dalla consultazione del governo italiano effettuata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 3 della menzionata decisione, che la situazione attuale nella citata regione giustifica la proroga del disposto dell'articolo 1 della decisione nei riguardi di tutte le merci importate per la libera pratica nelle condizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1410/74 ;

considerando che occorre limitare tale proroga al 31 marzo 1977 al fine di permettere alla Commissione un nuovo esame della situazione sulla base di informazioni comunicate dal governo della Repubblica italiana quanto all'ampiezza e alla natura delle importazioni effettuate in franchigia ;

considerando che ha avuto luogo la consultazione degli altri Stati membri prevista dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1410/74,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. La franchigia dai diritti all'importazione prevista dall'articolo 1, paragrafo 1, della decisione della Commissione, del 14 maggio 1976, è prorogata fino al 31 marzo 1977 nei riguardi di tutte le merci importate per la libera pratica da organismi di Stato o da organismi abilitati dalle autorità competenti italiane per essere da essi distribuite gratuitamente alle vittime del terremoto della regione del Friuli, o per essere messe gratuitamente a disposizione di tali vittime pur restando di proprietà degli organismi considerati.

2. È parimenti prorogata fino al 31 marzo 1977 la franchigia prevista dall'articolo 1, paragrafo 2, della decisione della Commissione, del 14 maggio 1976, per merci importate per la libera pratica dalle unità di soccorso per coprire il proprio fabbisogno durante il periodo del loro intervento.

Articolo 2

1. Il governo della Repubblica italiana comunica alla Commissione ogni informazione concernente la natura e la quantità delle diverse merci ammesse in franchigia in applicazione dell'articolo 1.

2. La comunicazione di cui al paragrafo 1 che si riferisce al periodo dall'8 dicembre 1976 all'11 marzo 1977 deve pervenire alla Commissione al più tardi il 18 marzo 1977.

Articolo 3

Previa consultazione del governo della Repubblica italiana, la Commissione esaminerà, nel termine di tre mesi dalla data di notificazione della presente decisione, se sia opportuno mantenerla, modificarla o abrogarla.

---

[1] GU n. L 150 del 7. 6. 1974, pag. 4.
[2] GU n. L 131 del 20. 5. 1976, pag. 19.
[3] GU n. L 254 del 17. 9. 1976, pag. 51.

Articolo 4

Gli effetti della presente decisione decorrono dal 1° gennaio 1977.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1976.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Membro della Commissione